

fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità economica europea e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato D.

Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992 il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Per ogni campagna e per il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3 % del prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7.

Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3 %, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito.

L'importo dell'aiuto diretto che deve essere versato ai piccoli produttori per ogni tonnellata di cereali commercializzata, quale compensazione del prelievo di corresponsabilità supplementare, è ridotto dell'importo del prelievo rimborsato a norma delle disposizioni del presente paragrafo.

3. Se la produzione cerealicola di una data campagna supera il quantitativo massimo garantito per essa fissato, il prezzo d'intervento relativo alla campagna di commercializzazione successiva è diminuito del 3 %.

Tale riduzione si ripercuote anche sulla determinazione dei prezzi indicativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

La Commissione procede ogni anno, prima dell'inizio della campagna, all'adeguamento dei prezzi di intervento e indicativi derivante dall'applicazione del comma precedente.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

COM(88) 84 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 febbraio 1988)

(88/C 84/17)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 89, paragrafo 2 e 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(1) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1.

(CEE) n. 223/88 ⁽¹⁾, prevede un regime di prezzi e d'interventi per vari prodotti del settore;

considerando che è opportuno sensibilizzare i produttori al fabbisogno effettivo del mercato degli ortofrutticoli; che tale sensibilizzazione deve esprimersi, se del caso, nella determinazione di un volume di interventi sul mercato oltre il quale interviene la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che la responsabilità dei produttori deve tradursi in una diminuzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto applicabili nel corso della campagna di commercializzazione successiva;

considerando che un meccanismo di limiti per l'intervento è già stato introdotto nell'organizzazione di mercato relativamente ai pomodori con il regolamento (CEE) n. 1926/87 ⁽²⁾ e relativamente ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini e alle nettarine con il regolamento (CEE) n. 223/88; che occorre prevedere un meccanismo di fissazione di limiti per l'intervento per tutti gli altri prodotti che possono essere oggetto di misure d'intervento, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che qualora si applichino misure d'intervento in Spagna per i prodotti di cui sopra nel corso della fase detta di «verifica di convergenza» e tali interventi implicino un finanziamento comunitario a norma dell'articolo 133, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno prevedere la fissazione di un quantitativo di prodotto al cui superamento interverrà la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, alla luce delle disposizioni specifiche previste dall'atto di adesione, in particolare all'articolo 265, non occorre prevedere l'applicazione di misure analoghe nel corso della prima tappa di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1035/72 è inserito il seguente articolo 16 ter:

«Articolo 16 ter

1. Se il mercato di uno dei prodotti elencati nell'allegato II registra o rischia di registrare squilibri tali da comportare il ricorso all'intervento per volumi conside-

revoli in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione di tali prodotti è fissato un limite per l'intervento al cui superamento, valutato a seconda del prodotto in base agli interventi effettuati nel corso di una data campagna o alla media degli interventi di varie campagne, interviene la responsabilità finanziaria dei produttori.

Il superamento del limite per l'intervento comporta una riduzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto applicabili nel corso della campagna successiva; tale riduzione non può tuttavia eccedere il 20 %.

La riduzione risultante dall'applicazione del primo e del secondo comma non è presa in considerazione nelle campagne successive ai fini della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto in conformità dei criteri dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

2. Nel corso della fase detta di verifica di convergenza di cui all'articolo 131 dell'atto di adesione, se è fissato un limite per l'intervento a norma del paragrafo 1 per un dato prodotto nella Comunità economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e se si effettuano operazioni d'intervento per lo stesso prodotto in Spagna a norma della normativa vigente, il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, un limite per l'intervento per la Spagna al cui superamento interviene la responsabilità dei produttori alle condizioni da esso stabilite.

L'eventuale riduzione dei prezzi per la Comunità economica europea nella sua composizione al 31 dicembre 1985 decisa a norma del paragrafo 1 non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione in Spagna e in Portogallo della disciplina di prezzo prevista dall'articolo 135, punto 1 e rispettivamente dall'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione.

3. Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce:

- le modalità di applicazione del presente articolo,
- i criteri per la fissazione dei limiti per l'intervento,
- le conseguenze finanziarie del superamento dei limiti per tutti i produttori considerati.

4. a) La Commissione constata l'eventuale superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1° marzo.

b) La Commissione adotta, ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 33. Dette modalità possono comportare misure idonee a garantire il passaggio dal regime applicabile nel

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.

corso della fase di verifica di convergenza o nel corso della prima tappa alla seconda fase o tappa.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai promodori né ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini né alle nettarine fintantoché sono in vigore l'articolo 16, paragrafo 3 bis e rispettivamente l'articolo 16 bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

COM(88) 84 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 febbraio 1988)

(88/C 84/18)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco nella Comunità economica europea e disincentivare nel contempo la produzione delle varietà che presentano difficoltà di smaltimento, occorre stabilire che il superamento di un quantitativo massimo garantito, fissato per ciascun raccolto, faccia scattare una riduzione proporzionale dei prezzi e del premio; che aggiungendo al prezzo d'intervento determinati costi si ottiene il prezzo d'intervento derivato; che l'applicazione del coefficiente di riduzione al prezzo d'intervento derivato non deve ripercuotersi su tali costi;

considerando che il quantitativo massimo dev'essere stabilito tenendo conto in particolare delle statistiche di produzione e della situazione del mercato; che per proseguire una politica di orientamento della produzione verso le qualità più richieste nonché per tener conto delle peculiarità regionali della produzione di tabacco, è opportuno fissare un quantitativo massimo garantito per ciascuna varietà o per ciascun gruppo di varietà; che per un periodo limitato è opportuno prevedere un massimale della riduzione eventuale dei prezzi e dei premi; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 727/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:

All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 5:

«5. Il Consiglio stabilisce ogni anno, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, un quantitativo massimo garantito in funzione in particolare del fabbisogno del mercato per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco prodotto nella Comunità economica europea per cui sono fissati i prezzi e i premi. Il quantitativo massimo complessivo per la Comunità economica europea è stabilito per ciascuno dei raccolti 1988, 1989 e 1990, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 bis e dell'articolo 13, ogniquale volta una varietà o un gruppo di varietà superi il quantitativo massimo garantito dell'1 %, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonché i relativi premi, sono ridotti dell'1 %. La riduzione non può comunque superare il 5 % per il raccolto 1988 e il 15 % per i raccolti 1989 e 1990.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo la Commissione constata entro il 31 luglio l'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito relativamente ad una varietà o a un gruppo di varietà.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 17».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.